



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 101

OGGETTO :

DOCUMENTO DI IDENTITA' PROVVISORIO IN FORMATO CARTACEO DI CUI ALL'ART. 11 DEL D. L. 26.06.2026, N. 108, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 04.08.2026, N. 142. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventisei** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **dodici** e minuti **venticinque** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
AUDI Claudia	Assessore	No
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	Sì
BISCONTI Monica	Assessore	Sì
CAMANDONA Stefano	Assessore	No
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;
- Visti:
 - l'articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) che stabilisce che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno;
 - il comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125 con il quale il Ministero dell'Interno ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno 27 gennaio 2017 e le relative circolari ministeriali che disciplinano le modalità di emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE) e i casi eccezionali e documentati in cui è consentito il rilascio del documento in formato cartaceo;
- Dato atto che il Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, stabilisce:
 - all'articolo 3, i requisiti di sicurezza che devono possedere alcune tipologie di documenti rilasciati dagli Stati membri, prevedendo altresì la "eliminazione graduale" delle carte d'identità non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento;
 - all'articolo 5, comma 2, lettera a), che: «In deroga al paragrafo 1, le carte d'identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore»;
- Vista a tal fine la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale per i servizi demografici – n. 76 del 13.10.2025 con la quale è stato chiarito che, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1157/2019:
 - le carte di identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026;
 - fermo restando l'eccezionalità dei casi in cui è consentito il rilascio della carta di identità in formato cartaceo, la predetta data di scadenza del 3 agosto 2026 dovrà essere espressamente indicata sui documenti cartacei oggetto di nuovo rilascio;
- Visto il Decreto Legge 26.06.2026, n. 108, convertito con modificazioni dalla Legge 04.08.2026, n. 142, ed in particolare l'articolo 11, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta di identità cartacea;
- Dato atto che con i commi 3 e 4 del predetto articolo 11, introducono nell'ordinamento, sino al 31.12.2027, un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi, non rinnovabile e conforme al modello adottato con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, che costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'art. 3 del TULPS. All'atto del rilascio il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio;
- Vista la nota della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo n. 186788 del 06.08.2026 acclarata al protocollo dell'ente al n. 9405 in pari data con la quale vengono:
 - indicate le caratteristiche generali del documento di identità provvisorio, il quale è rilasciato su supporto cartaceo ed è considerato carta valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e, pertanto, soggiace alle relative modalità di registrazione, conservazione e distruzione;
 - indicate le procedure per l'emissione del documento di identità provvisorio, rilasciato esclusivamente in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica e a condizione che non sia stato già precedentemente rilasciato al medesimo cittadino un documento provvisorio, atteso che questo non è rinnovabile;

- indicati i tempi ed il piano di distribuzione del documento di identità provvisorio, stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e rese disponibili per il tramite delle Prefetture;
- Vista altresì la successiva nota n. 191972 del 14.08.2026 acclarata al protocollo dell'ente al n. 9679 in pari data con la quale viene comunicata una prima fornitura del documento di identità provvisorio da parte della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo, da distribuire ai Comuni proporzionalmente in base al numero di cittadini residenti privi di CIE;
- Rilevato che nei richiamati atti non è data indicazione in merito al costo del documento di identità provvisorio da porre a carico del cittadino;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2018 ad oggetto “Nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) – Diritti di segreteria e diritto fisso – Determinazioni” nella quale, tra le altre cose, si stabiliva:
 - di sopprimere i diritti di segreteria da esigere all'atto del rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica;
 - di determinare in € 5,21 il diritto fisso da applicarsi in caso di primo rilascio, rinnovo o duplicati per furto della nuova carta di identità elettronica;
 - di determinare in € 10,21 il diritto fisso da applicarsi in caso di rilascio duplicato della nuova carta di identità elettronica per smarrimento e/o deterioramento;
 - che in caso di emissione di carte di identità in formato cartaceo, che potrà avvenire solo in casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, così come indicato dal Ministero, sarà dovuto il solo importo del diritto fisso;
- Ritenuto opportuno pertanto parificare il costo del documento di identità provvisorio al costo previsto per il rilascio della Carta di Identità Cartacea pari ad € 5,21;
- Dato atto che qualora dovessero pervenire da parte del competente Ministero dell'Interno disposizioni differenti in merito ai costi del documento in argomento si provvederà ad adottare gli adempimenti conseguenti;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del Responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

1. **di determinare**, per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate, in € 5,21 il diritto fisso da applicarsi per il rilascio del documento di identità provvisorio;
2. **di dare atto** che qualora dovessero pervenire da parte del competente Ministero dell'Interno disposizioni differenti in merito ai costi del documento in argomento si provvederà ad adottare gli adempimenti conseguenti;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio dei Servizi Demografici per la relativa applicazione.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data **11/09/2026** viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, lì 11/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna
